

## Pareri resi dall'Aran Sicilia

### **CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10**

#### **Titolo III – Rapporto di lavoro**

#### **Art. 43- Sostituzione del dirigente**

**E' possibile conferire ad un dirigente un incarico ad interim ai sensi dell'art. 43 del vigente C.C.R.L. dell'area dirigenziale "per effetto della vacanza del posto determinatasi a seguito di pensionamento del titolare" ?**

La norma prevista dall'art. 43 comma 1 dispone che "nelle ipotesi di assenza del dirigente titolare di incarico di struttura, la reggenza dell'ufficio può essere assegnata ad altro dirigente con un incarico ad interim" .

L'espresso riferimento della norma all'istituto della reggenza non consente che lo stesso venga fatto rientrare nel concetto di sostituzione, trattandosi di istituti di differente natura giuridica. Un autorevole orientamento della Cassazione (vedi Cass. civ. sez. Lavoro n. 5892 del 17.3.2005) sostiene che la reggenza presuppone la vacanza della titolarità dell'ufficio dirigenziale, mentre la sostituzione è prevista solo temporaneamente per il caso di assenza o impedimento del titolare dell'ufficio dirigenziale. L'intrinseca diversità della natura giuridica dei due istituti è altresì messa in rilievo dall'espressa formulazione letterale di cui al 5° comma del medesimo articolo 43, che interviene a regolamentare, integrando il disposto del primo comma, i "casi in cui l'assenza di un dirigente dia luogo all'attribuzione temporanea delle funzioni dirigenziali ad altro dirigente (...)".

Ciò a conferma del fatto che esiste una disciplina specifica per l'assenza temporanea del dirigente, e relativo conferimento di incarico ad altro dirigente in sostituzione, ed una disciplina a parte per l'assenza dovuta a vacanza del posto che comporta la reggenza dell'ufficio. Peraltro, in base al principio desumibile dall'art. 1362 del C.C., secondo il quale il principale strumento interpretativo della volontà delle parti è costituito dalle parole ed espressioni del contratto, deve ritenersi che le parti contrattuali, inserendo esplicitamente l'espressione "reggenza" abbiano scientemente inteso riferirsi all'assenza del dirigente titolare nel caso di vacanza del posto; e all'ultimo comma, invece, all'assenza con attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali.

L'incarico conferito ad interim ad un dirigente per effetto della vacanza del posto determinatasi a seguito di pensionamento del titolare può farsi rientrare nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 43 del c.c.r.l..

Riguardo alla disposizione del comma 5 dell'articolo 43 si specifica che essa attiene al caso dell'assegnazione temporanea delle funzioni dirigenziali e si differenzia dalla previsione del comma 1 dello stesso articolo che presuppone invece la vacanza della titolarità dell'ufficio dirigenziale.

Infine con riferimento al comma 4, in merito alle modalità di finanziamento della spesa, la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8.11.2010 ha chiarito che il termine economie "deve intendersi secondo l'accezione di minor spesa, che si registra nell'anno di riferimento, per via della mancata erogazione del trattamento accessorio ordinario e che, per effetto del comma 2 dell'art. 66 del CCRL, confluisce nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'Area della dirigenza."